

LA LEGGE REGIONALE SULL'EDITORIA LIBRARIA

INTERVENTO DI DEMETRIO GUZZARDI NEL CORSO DEL CONVEGNO DEL 14 MARZO 2002

PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE SULL'ORDINAMENTO DELL'EDITORIA LIBRARIA REGIONALE
SVOLTOSI A REGGIO CALABRIA NELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Più volte proposte di legge in questo settore sono state portate all'attenzione delle commissioni consiliari, purtroppo senza mai riuscire a farle approvare. La legge regionale sull'editoria libraria è un traguardo che si erano posti, già 20-25 anni fa, i primi coraggiosi editori calabresi. Da un po' di tempo, l'Associazione Editori Calabresi, ha messo al primo punto del proprio programma la necessità di regolamentare l'attività editoriale con una legge regionale che valorizzi ed incentivi chi realmente svolge l'attività in modo continuativo e professionale, scoraggiando chi invece si improvvisa editore, pubblicando un paio di volumi e scomparendo dalla scena senza lasciare traccia della propria iniziativa. Non ci sogniamo minimamente di tarpare le ali a nessuno, vorremmo semplicemente che il maggior ente territoriale riconoscesse un ruolo importante a chi ha deciso di impegnarsi per dare la possibilità agli studiosi della nostra Regione di avere un prodotto editoriale degno di restare sul mercato, non solo italiano, ma anche europeo.

Essere editore non è un'etichetta che si acquista al mercatino delle pulci; l'editore è un operatore culturale ed economico allo stesso tempo; culturale, nel senso che l'editore, a differenza del tipografo, sceglie i libri che ritiene più utili al suo catalogo, affronta alcune tematiche e le sviscera nel corso degli anni, organizza manifestazioni culturali per presentare la sua linea, le collane o i singoli volumi, partecipa ad iniziative espositive confrontandosi con gli altri editori, insomma porta avanti la sua linea editoriale che manifesta quello che vuol fare e vuol essere; è un operatore economico, nel senso che l'opera editoriale ha un costo di produzione (quanta gente lavora nel nostro settore: compositori, tipografi, legatori, fotografi, redattori, librai, ecc.) e naturalmente anche un costo di distribuzione. Spesso si confonde l'editore con il mecenate rinascimentale, che dovrebbe pubblicare testi senza tener conto del mercato. Niente di più sbagliato: editore e mercato devono andare di pari passo; e non tutti gli editori hanno lo stesso mercato; ecco perché è importante che le case editrici, come quelle calabresi, riescano ad avere un proprio target e di conseguenza un proprio mercato. Ben venga dunque un Ordinamento regionale del settore, sarà certamente di aiuto agli editori, ma anche ai tanti autori della nostra terra.

Cinquanta anni fa, prima che Luigi Pellegrini e Gustav Brenner, decidessero di iniziare l'avventura editoriale in terra di Calabria, i nostri studiosi dovevano emigrare anche per pubblicare un libro di poesie, un romanzo o un saggio, e purtroppo, molti di quei testi stampati fuori dalla regione, non sono rintracciabili neanche nelle biblioteche calabresi più fornite; insomma un esodo che certamente non ha fatto bene alla nostra crescita culturale.

Oggi, alcuni dei nostri editori hanno raggiunto un catalogo con oltre mille titoli e sono anche tanti gli studiosi e gli autori italiani ed esteri, che decidono di pubblicare con sigle editoriali calabresi. Anche questo un bel traguardo in soli 50 anni. Le idee, però, sembra una frase fatta ma è proprio così, camminano con le gambe e con la testa degli uomini. Aver pensato di aggregare un manipolo di persone (sulla cui carta di identità al rigo professione c'è la scritta editore), ha voluto dire far nascere una solidarietà, un'amicizia, un confronto sulle tante problematiche del settore, per tener desta la cultura calabrese nel panorama editoriale italiano ed europeo.

Sicuramente la presenza all'interno dell'Associazione Editori Calabresi, del direttore Stefano Vecchione, ha voluto dire una maggiore dinamicità, una grande capacità organizzativa della nostra Associazione: gli articoli della proposta di legge, infatti, sono stati da lui redatti e coordinati. Pubblicamente lo ringrazio per quanto in questi anni ha già fatto per la nostra editoria e sono certo che il suo impegno darà maggiori frutti dopo l'approvazione della legge regionale. Un sentito ringraziamento a Giancarlo Perani, dirigente del Settore Cultura della Regione Calabria, che ha sempre creduto nell'Associazione, ci ha seguiti nelle iniziative espositive di Torino, ci ha incoraggiati ad andare avanti. Grazie anche al suo staff per la cortesia dimostrata durante i nostri continui incontri catanzaresi.

Il ringraziamento finale va all'attuale assessore regionale Saverio Zavettieri che ha intuito che l'editoria calabrese ha bisogno di questo strumento legislativo. Sono certo che potrò a breve, a nome dei miei colleghi editori calabresi, ringraziare, uno per uno, i componenti del Consiglio Regionale della Calabria per la definitiva approvazione della legge, che sarà una tappa importante per il mondo culturale della nostra Regione.

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE ORDINAMENTO DELL'EDITORIA LIBRARIA REGIONALE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

ARTICOLO 1 *Finalità*

1. La Regione promuove e sostiene l'iniziativa editoriale pubblica e privata nella Calabria, favorendo la crescita imprenditoriale, la qualificazione professionale e l'inserimento nel mercato nazionale ed estero degli editori calabresi.

2. Le «imprese editoriali» iscritte al Registro di cui all'articolo 3, con sede legale ed operativa in Calabria, sono ammesse ai benefici di cui alla presente legge.

ARTICOLO 2 *Definizioni*

Ai sensi della presente legge sono:

1. «Imprese editoriali». Le imprese le cui attività sono svolte principalmente sul territorio regionale che sviluppino le proprie iniziative in forma continuativa e non episodica.

2. «Prodotto editoriale». Il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compresi i libri e le riviste di elevato valore culturale, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico. Non costituiscono «prodotto editoriale» i supporti che riproducono esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche ed i prodotti destinati esclusivamente all'informazione aziendale sia ad uso interno sia presso il pubblico.

ARTICOLO 3 *Registro delle «imprese editoriali»*

1. Per il raggiungimento delle finalità espresse dalla presente legge, la Regione Calabria istituisce presso l'Assessorato regionale alla Cultura, Istruzione e Beni Culturali il «Registro delle imprese editoriali».

2. Possono richiedere l'iscrizione al Registro di cui al comma 1, le «imprese editoriali» con sede legale in Calabria, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, che siano in possesso di un catalogo delle loro pubblicazioni con il relativo codice ISBN. Non sono considerate, ai fini della valutazione della consistenza della produzione sopra indicata, le edizioni librarie o periodiche di carattere pubblicitario e commerciale, o comunque con un carico pubblicitario tabellare e redazionale superiore, complessivamente, al trenta per cento della foliazione.

3. L'iscrizione al Registro è soggetta a revisione.

ARTICOLO 4 *Commissione regionale per l'editoria*

1. È istituita presso l'Assessorato regionale alla Cultura, Istruzione e Beni Culturali della Regione Calabria la «Commissione regionale per l'editoria», nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al ramo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Commissione è composta da sette membri:

- il presidente della Consulta Regionale per i Beni e le Attività Culturali, che la presiede;
- il dirigente del Settore Beni Culturali della Regione Calabria;
- due esperti designati dagli editori calabresi iscritti al Registro delle «imprese editoriali»;
- due esperti designati uno ciascuno dalle sezioni regionali delle associazioni nazionali dei bibliotecari e dei librai;
- un esperto nominato dall'Assessore regionale alla Cultura, Istruzione e Beni Culturali.

3. I componenti della Commissione durano in carica per tutta la legislatura e possono essere rieletti.

4. La Commissione è convocata dal presidente, si riunisce almeno due volte all'anno e delibera a maggioranza dei componenti presenti. Le funzio-

ni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario regionale.

5. Ai componenti della Commissione è attribuito un gettone di presenza per ogni seduta; in una stessa giornata non può essere corrisposto più di un gettone. A tutti i componenti della Commissione compete il trattamento di missione, se dovuto, e il rimborso delle spese nella misura determinata dalla normativa vigente in materia per i funzionari regionali con qualifica dirigenziale.

6. La Commissione esercita compiti di consulenza e proposta con riguardo alle seguenti funzioni:

a. iscrizioni e cancellazioni al «Registro delle imprese editoriali» di cui all'articolo 3;

b. programma annuale delle iniziative promozionali di cui all'articolo 8, comma 1;

c. redazione e diffusione del «Catalogo tematico annuale delle opere editoriali e delle attività culturali» di cui all'articolo 8, comma 2;

d. organizzazione della «Fiera dell'editoria libraria calabrese» di cui all'articolo 8, comma 3;

premio per autori, imprese editoriali, bibliotecari e librai di cui all'articolo 8, comma 4;

e. parere preventivo sui piani annuali di assegnazione dei contributi per:

- l'attività di produzione, distribuzione e vendita di libri editi in Calabria o di autore calabrese di elevato valore culturale;

- l'acquisto di volumi editi in Calabria o di autore calabrese da destinare alle biblioteche maggiormente frequentate della Calabria;

- l'acquisto di volumi editi in Calabria o di autore calabrese da destinare ai Centri di lettura delle associazioni di calabresi residenti all'estero o nelle principali città italiane;

- l'acquisto di volumi editi in Calabria o di autore calabrese da devolvere agli istituti scolastici calabresi per attuare azioni a sostegno della lettura per gli studenti nelle scuole;

- interventi di sostegno delle «imprese editoriali» di cui all'art. 5 della presente legge.

7. La Commissione svolge, altresì, le funzioni di «Osservatorio sull'editoria libraria regionale» al fine di elaborare e redigere un rapporto annuale sul mercato editoriale regionale da diffondere in allegato e con le modalità del «Catalogo tematico annuale delle opere editoriali e delle attività culturali» di cui all'articolo 8.

Il rapporto annuale è composto da uno studio sistematico ed integrato delle opere e delle attività

culturali svolte dalle «imprese editoriali», delle dimensioni del mercato editoriale regionale, delle sue caratteristiche, del grado di internazionalizzazione e delle linee di tendenza rilevate.

CAPO II

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'EDITORIA LIBRARIA REGIONALE

ARTICOLO 5

Interventi di sostegno alle «Imprese editoriali»

1. La Regione Calabria interviene a sostegno dell'innovazione tecnologica, per investimenti relativi all'acquisizione e/o alla ristrutturazione degli immobili, all'innovazione delle strutture e dei mezzi di produzione, di distribuzione e di promozione, al mantenimento dell'archivio editoriale, con la concessione in favore delle «imprese editoriali» iscritte al Registro di cui all'articolo 3, di contributi per un ammontare non superiore al 50% dell'investimento ritenuto ammissibile.

2. Sono ammessi al finanziamento i progetti riguardanti investimenti aventi ad oggetto:

a. immobili e beni strumentali destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività editoriale;

b. programmi di ristrutturazione economico-produttiva riguardanti, congiuntamente o disgiuntamente, l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche, degli impianti di composizione, redazione, impaginazione, stampa, confezione, magazzinaggio;

c. l'installazione o il potenziamento della rete informatica e di sistemi di commercio elettronico e servizi ad esso connessi: sistemi di sicurezza per le transazioni commerciali e marketing per l'utilizzo del sistema di commercio elettronico;

d. la realizzazione o l'acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui alle lettere b. e c. del presente articolo;

e. l'acquisizione di brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attività produttive, dei sistemi e dei programmi di cui alle lettere b. e c.;

f. il miglioramento della distribuzione libraria;

g. le spese fisse di istruttoria e le commissioni per la concessione di garanzie fideiussorie da parte di consorzi fidi, per operazioni di finanziamento e di locazione finanziaria della durata massima di dieci anni, deliberati da soggetti autorizzati al-

l'attività bancaria. La domanda deve contenere le deliberazioni preventive del consorzio di garanzia fidi e dell'istituto finanziatore;

h. le spese di spedizione all'estero;

i. le spese di realizzazione di prototipi di prodotti editoriali, ivi compresi la redazione dei testi, le traduzioni, le immagini fotografiche, i supporti integrativi e altri beni funzionalmente connessi ai prodotti editoriali, il progetto grafico e la stampa del prototipo;

j. le spese sostenute per iniziative di marketing, ivi comprese quelle relative ai mezzi pubblicitari.

3. I contributi sono concessi, nei limiti delle disponibilità finanziarie, mediante la procedura di cui all'articolo 6.

4. L'Assessorato regionale alla Cultura, Istruzione e Beni Culturali è autorizzato, altresì, a concedere contributi alle associazioni rappresentative degli editori, operanti sul territorio regionale, per la realizzazione di iniziative promozionali realizzate di concerto con il competente assessorato.

ARTICOLO 6

Procedura di concessione dei contributi

1. Le domande di richiesta dei benefici previsti dalla presente legge, sono presentate dalle «imprese editoriali», all'Assessorato regionale alla Cultura, Istruzione e Beni Culturali, entro il 30 aprile di ogni anno.

2. Le domande di cui al comma 1, devono essere corredate:

a. da una relazione illustrativa sulle finalità e sulle modalità di realizzazione del progetto o dell'iniziativa per il quale è richiesto il contributo;

b. da un piano economico e finanziario;

c. da una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente dall'«impresa editoriale» richiedente, completa del conto consuntivo e di idonea documentazione attestante i livelli occupazionali ed il rispetto degli adempimenti e degli obblighi relativi agli oneri previdenziali per il personale dipendente o, comunque, utilizzato.

3. I progetti ammessi a beneficio devono essere realizzati entro due anni dalla concessione del contributo.

4. In caso di inosservanza del termine di cui al precedente comma, è dichiarata la decadenza dal beneficio ed il soggetto beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme eventualmente già percepite maggiorate degli interessi, calcolati ai sensi all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, fatta salva la possibilità di riconoscere eventuali lotti funzionali già realizzati.

5. Il soggetto beneficiario, entro sessanta giorni dalla realizzazione del progetto, produce all'Assessorato regionale alla Cultura, Istruzione e Beni Culturali, i documenti giustificativi delle spese sostenute, gli estremi identificativi degli impianti, macchinari o attrezzature acquistati, nonché una dichiarazione che attesti la corrispondenza degli investimenti alla finalità del progetto e la congruità dei costi sostenuti.

6. La Giunta regionale entro il 30 giugno, sentita la Commissione di cui all'art. 4, approva il piano degli interventi. La concessione dei contributi potrà avvenire anche per lotti funzionali, qualora le risorse finanziarie disponibili siano insufficienti.

ARTICOLO 7

Procedura di valutazione

1. All'istruttoria dei provvedimenti di concessione dei contributi provvede l'Assessorato regionale alla Cultura, Istruzione e Beni Culturali, mediante procedura di valutazione che tenga conto anche:

a. della tipologia dei progetti o dei programmi organici e complessi;

b. del fine perseguito dagli stessi;

c. della validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa, con particolare riferimento alla congruità delle spese previste, alla redditività, alle prospettive di mercato e agli obiettivi di sviluppo aziendale e occupazionale.

2. Il contributo è erogato in un'unica soluzione a consuntivo. È, in ogni caso, consentita all'Assessorato regionale alla Cultura, Istruzione e Beni Culturali, l'erogazione, a titolo di anticipazione, fino ad un massimo del 50 per cento del contributo concesso, sulla base di fidejussione bancaria o polizza assicurativa di importo non inferiore alla somma da erogare.

CAPO III
ULTERIORI INTERVENTI A SOSTEGNO
DEL SETTORE EDITORIALE

ARTICOLO 8

Iniziative per lo sviluppo dell'editoria regionale

1. La Regione Calabria concorre alla diffusione del «prodotto editoriale» attraverso lo svolgimento di «iniziative promozionali», anche espositive, sui mercati nazionali ed esteri, con progetti organici anche in collaborazione con i soggetti associativi rappresentativi.

2. L'Assessorato regionale alla Cultura, Istruzione e Beni Culturali provvede, altresì, alla pubblicazione e alla diffusione del «Catalogo tematico annuale delle opere editoriali e delle attività culturali in Calabria».

3. L'Assessorato regionale alla Cultura, Istruzione e Beni Culturali istituisce la «Fiera dell'editoria libraria calabrese» da tenersi annualmente nelle città più importanti della Calabria.

4. È istituito un «Premio per autori, imprese editoriali, bibliotecari e librai». La denominazione e il regolamento del premio sono fissati dalla «Commissione regionale per l'editoria».

ARTICOLO 9

Promozione del libro e del prodotto editoriale di elevato valore culturale

1. L'Assessorato regionale alla Cultura, Istruzione e Beni Culturali della Regione Calabria promuove direttamente e assegna contributi per lo sviluppo dell'attività di produzione, distribuzione e vendita del «prodotto editoriale» di elevato valore culturale, nonché per la sua diffusione in Italia e all'estero.

2. I contributi di cui al comma 1, sono destinati prioritariamente:

a. alle «imprese editoriali» iscritte al Registro di cui all'articolo 3, che intendono realizzare e commercializzare prodotti editoriali di elevato valore culturale e scientifico;

b. ad iniziative di collaborazione tra «imprese editoriali» per la realizzazione e commercializzazione in forma associata di grandi opere, caratterizzate da elevato valore culturale, scientifico

e didattico, nonché iconografico, compositivo e di stampa e che rivolgano particolare attenzione alla multimedialità;

c. alla promozione della fase creativa del «prodotto editoriale»;

d. ad iniziative di promozione e diffusione direttamente svolte dalla Regione, con particolare riferimento alle attività di studio e ricerca sulle culture locali e la civiltà della Calabria.

ARTICOLO 10

Interventi a sostegno della lettura nelle scuole

1. L'Assessorato regionale alla Cultura, Istruzione e Beni Culturali, con proprio decreto, dispone, annualmente, l'acquisto di prodotti editoriali, dando priorità a quelli delle «imprese editoriali» iscritte al Registro di cui all'articolo 3, da devolvere agli istituti scolastici pubblici e privati operanti nell'ambito del territorio regionale, per attuare azioni a sostegno della lettura tra gli studenti nelle scuole.

2. Il termine di presentazione delle domande da parte delle «imprese editoriali» è fissato al 31 dicembre di ogni anno. Le stesse saranno esaminate dalla «Commissione regionale per l'editoria» di cui all'articolo 4, che provvederà all'esame dei seguenti requisiti:

a. valore didattico, culturale e scientifico;

b. qualità compositiva e di stampa;

c. corredo iconografico;

d. multimedialità.

3. Le domande di cui al comma 2, dovranno contenere una relazione illustrativa e una dichiarazione di disponibilità da parte del richiedente, per la realizzazione di iniziative a sostegno della lettura nelle scuole.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 11

Misura massima dei benefici finanziari

1. I contributi previsti dalla presente legge regionale non sono cumulabili con quelli previsti per le stesse iniziative da altre leggi regionali, nazionali e dell'Unione Europea.

2. L'importo dei contributi concedibili è soggetto all'applicazione della regola «de minimis».

ARTICOLO 12

Modificazioni e integrazioni all'articolo 21 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 17, recante «Norme in materia di biblioteche di Enti locali o di interesse locale»

1. Il terzo, il quinto e l'ultimo capoverso dall'articolo 21 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 17, recante «Norme in materia di biblioteche di Enti locali o di interesse locale», sono abrogati.

2. L'Assessorato regionale alla Cultura, Istruzione e Beni Culturali, sentita la «Commissione regionale per l'editoria» di cui all'articolo 4 della presente legge, provvede all'acquisto di prodotti editoriali rispondenti alle finalità della presente legge, dando priorità agli autori calabresi e alle «imprese editoriali» iscritte all'Albo di cui all'articolo 3 della presente legge e li attribuisce alle

biblioteche degli enti locali e di istituti culturali secondo le tematiche trattate.

3. Le domande delle «imprese editoriali» e degli autori interessati all'inclusione nel piano di acquisto, devono pervenire all'Assessorato regionale alla Cultura, Istruzione e Beni Culturali entro il 31 ottobre di ogni anno, corredate da due copie di ciascun «prodotto editoriale» proposto.

ARTICOLO 13

Norma finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato per (euro...).

L'Assessorato regionale al Bilancio e alla Programmazione Economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.